

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1563)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1974
(V. Stampato n. 2816)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(MORO)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZAGARI)**

**col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)**

**col Ministro del Tesoro
(LA MALFA)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 marzo 1974*

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29,
concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la
presentazione delle domande di definizione delle pendenze
in materia tributaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, concernente fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.

ALLEGATO

Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 29, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 marzo 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di addivenire alla fissazione di nuovi termini e di nuove modalità per la presentazione da parte dei contribuenti delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

I termini previsti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'articolo unico della legge 19 dicembre 1973, n. 823, aventi scadenza al 28 febbraio 1974, sono fissati al 31 marzo 1974.

ARTICOLO 2.

Le domande di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, possono essere presentate anche all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente nonché, per i contribuenti che si trovano all'estero, agli uffici consolari. I dipendenti statali, regionali, provinciali e comunali possono altresì presentare le domande ai capi degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli uffici comunali e consolari nonché i capi degli uffici di cui al comma precedente devono, anche se non richiesti, rilasciare ricevuta al contribuente, apporre sulle domande la data di presentazione ed inoltrarle all'ufficio destinatario non oltre il dieci aprile 1974.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974.

LEONE

RUMOR - COLOMBO - MORO - ZAGARI
- TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.